

STATUTO

"FAMIGLIAMO"

ASSOCIAZIONE GENITORI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Art.1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale denominata "FAMIGLIAMO Associazione Genitori Albano Sant'Alessandro" con sede in Albano Sant'Alessandro (BG), Via Manzoni n.9 presso l'abitazione della Sig.ra Marica Bonaldi. La sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli organi competenti.

Art.2 - Scopo

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale, mediante attività di utilità sociale a favore di coloro che versano la quota associativa annuale a famiglia stabilita dal Consiglio Direttivo e che condividono il presente statuto. Scopo dell'associazione è:

- a) Promuovere e realizzare iniziative e attività complementari a quelle scolastiche.
- b) Integrare assistenze scolastiche.
- c) Finanziare e gestire attività culturali, ricreative, formative ed extrascolastiche per alunni, genitori ed insegnanti.
- d) Promuovere mostre, esposizioni, seminari, convegni, concorsi e meeting.
- e) Favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni grado, le agenzie formative, sanitarie e gestionali del territorio, per promuovere iniziative di solidarietà e di utilità sociale anche tramite forme di convenzionamento.
- f) Produrre e raccogliere materiali formativi ed editoriali sulle tematiche educative.
- g) Realizzare esperienze di servizio sociale, di formazione e di animazione culturale.

Art.3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

- a) Iniziative e attività complementari a quelle scolastiche.
- b) Assistenza scolastica.
- c) Attività culturali, ricreative, formative ed extrascolastiche.
- d) Mostre, esposizioni, seminari, convegni, concorsi e meeting.



e) Nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti l'associazione potrà realizzare servizi e attività avvalendosi di proprie strutture o di strutture di enti terzi pubblici e privati; potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e creditizie che riterrà utili al conseguimento degli scopi sociali e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Art.4 - Ammissione dei soci

4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto e gli eventuali regolamenti interni.

4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione.

4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura di € 10,00 a famiglia o in quella diversamente stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, nonché al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. L'adesione a Socio ha validità annuale, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dal momento in cui avviene il tesseramento della famiglia. Si precisa inoltre che con il termine "famiglia" si intende padre e/o madre e figli naturali, legittimi e in affidamento anche temporaneo.

4.5. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal Consiglio Direttivo, il richiedente può ricorrere all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.6. Sono contemplate le seguenti categorie di soci:

- Ordinari: coloro che versano annualmente la quota associativa stabilita;
- Volontari: coloro che versano annualmente la quota associativa stabilita e prestano la propria opera in modo personale e gratuito;
- Sostenitori: coloro che, oltre a versare annualmente la quota associativa stabilita, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- Benemeriti: persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è personale e non trasferibile ad altri.

Art.5 - Diritti e doveri dei soci.

5.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto; i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.6 - Recesso ed esclusione del socio.

6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto;

b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

6.4. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art.7 - Gli organi sociali

7.1. Gli organi dell'associazione sono:

1) l'Assemblea dei Soci;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente.

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.8 - L'assemblea

8.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- a) avviso scritto contenente l'ordine del giorno da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso contenente l'ordine del giorno affisso nei locali della sede operativa almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

8.3. L'Assemblea deve essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede della riunione.

8.5. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

8.6. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8.7. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Presidente;
- b) elezione del Consiglio Direttivo;
- c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione;
- f) deliberazione definitiva sulla esclusione dei soci;
- g) approvazione del programma annuale dell'associazione;
- h) approvazione di eventuali regolamenti interni;
- i) deliberazione su quanto demandatole per legge o per statuto o sottoposto dal Consiglio Direttivo.

8.8. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.9. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

8.10. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

8.11. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.12. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

8.13. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.9 - Il Consiglio Direttivo

9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea tra i soci componenti e composto da 3 a 7 membri. Resta in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limiti di mandati.

9.2. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

9.3. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; se il Consiglio dovesse essere composto da tre membri sarà validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) ammette i nuovi soci;
- e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.



9.5. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),
- 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso),
- 3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso),
- 4) il Tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Art.10 - Il Presidente

10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Resta in carica 3 anni e può essere rieletto senza limiti di mandati.

Art.11 - Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.12 - Il Segretario

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 13 - Il Tesoriere

13.1. Il Tesoriere detiene e controlla la gestione economica e finanziaria dell'associazione. Gestisce il conto corrente bancario e la cassa, provvedendo agli adempimenti burocratici ed amministrativi.

Art.14 - I mezzi finanziari

14.1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria o comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

14.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.15 - Rendiconto economico finanziario

15.1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

15.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

15.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

15.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

15.5. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.

Art.16 - Scioglimento

16.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

16.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.


16.3. La devoluzione del patrimonio, dopo la liquidazione, sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari e salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 - Disposizioni finali

17.1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firma dei soci fondatori

Silvia Marchetti




Roberta Rota



Laura Cremaschi



Angelita Mariani



Sara Cremaschi



Cristina Zanchi




Marica Bonaldi



Nicoletta Benigni



Begona Lisbona



Redenta Zucclini

